

 <p>Comune di Rho</p>	<p>Numero</p> <p>58</p>	<p>Data</p> <p>09/04/2024</p>
--	---------------------------------------	---

Deliberazione di Giunta Comunale

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026.**

L'anno **duemilaventiquattro**, addì **nove** del mese di **Aprile**, alle ore **15.35**, nella Sala Riunioni del Palazzo Comunale di Rho, previo esaurimento delle formalità prescritte dallo Statuto e dall'apposito Regolamento, si è riunita la Giunta Comunale.

All'appello risultano presenti:

Nominativo:	Carica:	Presenza:
Andrea Orlandi	Sindaco	SI
Maria Rita Vergani	Vice Sindaco	SI
Valentina Giro	Assessore	SI
Paolo Bianchi	Assessore	SI
Emiliana Brognoli	Assessore	SI
Nicola Violante	Assessore	SI
Alessandra Borghetti	Assessore	SI
Edoardo Marini	Assessore	SI

Assiste il Vice Segretario Generale, Emanuela Marcoccia.

Il Sig. Andrea Orlandi, assunta la Presidenza e constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026.

Su proposta dell'Assessore all'Attuazione del Programma, Sig.ra Maria Rita Vergani:

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.L. 9 giugno 2021, n. 80, convertito dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il cui art. 6, primo comma, stabilisce che "Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con più di cinquanta dipendenti, entro il 31 gennaio di ogni anno, adottano il Piano integrato di attività e organizzazione, di seguito denominato Piano, nel rispetto delle vigenti discipline di settore e, in particolare, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 e della legge 6 novembre 2012, n.190";

Considerato che il settimo comma del richiamato art. 6, stabilisce che "In caso di mancata adozione del Piano trovano applicazione le sanzioni di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ferme restando quelle previste dall'articolo 19, comma 5, lettera b), del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114";

Tenuto conto di quanto stabilito:

- a) dal D.P.R. 24 giugno 2022 n. 81, con il quale è stato approvato il Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione, il cui art. 1, c. 1, prevede, per i comuni con più di 50 dipendenti, la soppressione dei seguenti adempimenti, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO):
1. Piano dei fabbisogni di personale, di cui all'art. 6, commi 1, 4, 6, e art. 6-ter, D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165;
 2. Piano delle azioni concrete, di cui all'art. 60 bis, c. 2, D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165;
 3. Piano della performance, di cui all'art. 10, c. 1, lett. a) e c. 1-ter, D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150;
 4. Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di cui all'art. 1, commi 5, lett. a) e 60, lett. a), legge 6 novembre 2012, n. 190;
 5. Piano organizzativo del lavoro agile, di cui all'art. 14, c. 1, legge 7 agosto 2015, n. 124;
 6. Piano di azioni positive, di cui all'art. 48, c. 1, D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198;
- b) dal D.M. 30 giugno 2022 n.132, con il quale è stato approvato il Regolamento per la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

Tenuto conto che il D.M. n. 132/2022, stabilisce:

- all'art. 7, c. 1, che "Ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 4, del decreto-legge 9 giugno 2021, n.80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, il piano integrato di attività e organizzazione è adottato entro il 31 gennaio, secondo lo schema di Piano tipo cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, ha durata triennale e viene aggiornato annualmente entro la predetta data. Il Piano è predisposto esclusivamente in formato digitale ed è pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e sul sito istituzionale di ciascuna amministrazione";

- all'art. 8, comma 2, che "In ogni caso di differimento del termine previsto a legislazione vigente per l'approvazione dei bilanci di previsione, il termine di cui all'articolo 7, comma 1 del presente decreto, è differito di trenta giorni successivi a quello di approvazione dei bilanci";

Richiamate:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 10 del 21 febbraio 2024 di approvazione del DUP e del Bilancio di Previsione per il triennio 2024-2026
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 32 del 27 febbraio 2024 con cui è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2024-2026 con l'attribuzione della dotazione finanziaria di Entrata e di Spesa ai Direttori/Responsabili di servizio;

Richiamato il Piano Nazionale Anticorruzione 2023 approvato in via definitiva dal Consiglio dell'Autorità Anticorruzione (A.N.A.C.) con deliberazione in data 19 dicembre 2023, n. 605 e tenuto conto delle indicazioni in esso contenute per la redazione della Sotto-Sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO;

Visto l'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001 il quale, recando disposizioni sull'organizzazione e la disciplina degli uffici e delle dotazioni organiche, stabilisce che:

- le Amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi del successivo art. 6-ter;
- il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano stesso;
- in sede di definizione del piano ciascuna Amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo di seguito illustrato, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione;

Visti:

- l'art. 33, comma 2, del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58, (nel seguito anche "D.L. n. 34/2019") che ha introdotto, con decorrenza dalla data individuata in successivo decreto attuativo, un nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionale dei Comuni, prevedendo il superamento delle regole fondate sul turn-over (cfr. art. 3, comma 5, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con Legge 11 agosto 2014, n. 114) e l'introduzione di un sistema maggiormente flessibile, basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale;
- il Decreto ministeriale attuativo del richiamato art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 2020, (nel seguito, per brevità, anche "Decreto Attuativo"), con il quale è stata tra l'altro disposta l'entrata in vigore del citato disposto normativo, a decorrere dal 20 aprile 2020;
- la Circolare ministeriale esplicativa del citato Decreto Attuativo (cfr. Circolare del 13 maggio 2020 pubblicata in Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 226 del 11 settembre 2020);

Rilevato che:

- secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, i Comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione;

- in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, nella Tabella 1 del Decreto Attuativo sono individuati i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa del personale dei comuni rispetto alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2 del medesimo Decreto;

Dato atto che:

- i residenti del Comune di Rho al 31 dicembre 2023 sono 51.340 e pertanto il nostro Ente rientra nella fascia demografica "f) comuni con popolazione compresa tra 10.000 e 59.999 abitanti" della Tabella 1 del Decreto Attuativo, cui corrisponde un valore soglia (in termini di rapporto tra spesa di personale e entrate correnti, al netto del FCDE - Fondo Crediti Dubbia Esigibilità) pari al 27%;
- l'ultimo rendiconto approvato alla data della presente programmazione è quello riferito all'anno 2022, quindi le verifiche di riferimento per la sostenibilità finanziaria tengono conto degli stessi dati utilizzati per la programmazione 2023-2025; dopo l'approvazione del conto consuntivo per l'anno 2023 si procederà d'ufficio ad aggiornare i conteggi di riferimento in modo da determinare il permanere delle condizioni di sostenibilità ovvero, in caso contrario, per attuare gli interventi correttivi;
- il Comune di Rho si colloca al di sotto del suddetto valore soglia, in quanto il rapporto spesa di personale/entrate correnti, al netto del FCDE - calcolato sulla base dei dati degli ultimi rendiconti approvati - risulta pari a 23,11%, come dettagliatamente illustrato nell'apposita sezione del PIAO;

Rilevato che l'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 prevede l'obbligo di procedere annualmente alla verifica delle eccedenze di personale, condizione necessaria per poter effettuare nuove assunzioni o instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto, pena la nullità degli atti posti in essere;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, e rilevato che, in tale ambito, non emergono situazioni di personale in esubero allo stato attuale, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001, come da attestazioni agli atti dei dirigenti del Comune di Rho;

Attesa di contro la necessità di prevedere una serie di assunzioni per sostituire il personale il cui rapporto di lavoro si è risolto o cesserà a vario titolo nel corso dell'anno 2024, oltre che in funzione dell'esigenza di incrementare l'organico del Comune di Rho al fine di garantire gli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, sulla base dei fabbisogni rilevati dai dirigenti;

Dato atto, pertanto, che con l'approvazione del Piano di cui alla presente deliberazione viene anche approvata la programmazione triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026, come declinata nel dettaglio del Piano stesso, nell'apposita sezione 3 dedicata all'Organizzazione e Capitale umano;

Considerato che, in concomitanza con l'approvazione della programmazione dei fabbisogni, si procede con l'approvazione dell'aggiornamento della dotazione organica che risulta quella evidenziata nella suddetta sezione del PIAO;

Precisato che la programmazione triennale dei fabbisogni di personale contiene anche l'autorizzazione al Direttore dell'Area Affari generali, Personale e Organizzazione:

- di procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici che si dovessero manifestare nel corso dell'anno, nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti al lavoro flessibile secondo le disponibilità di bilancio, da concertare con il Sindaco;
- di realizzare il turnover delle figure che dovessero cessare dal servizio dopo l'approvazione della presente programmazione dei fabbisogni e prima di quella successiva, previo confronto con il Dirigente delle strutture interessate e d'intesa con il Sindaco;

Dato atto che:

- la spesa derivante dalla programmazione triennale dei fabbisogni 2024-2026 e della dotazione organica di conseguenza rideterminata rientra nei limiti della sostenibilità finanziaria della spesa di personale di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
- il Comune di Rho ha osservato negli anni il vincolo di riduzione della spesa di personale, come stabilito dal comma 557, art. 1 L.F. 2007 s.m.i., da assicurare con riferimento al valore medio registrato nel triennio 2011-2013;
- gli oneri derivanti dalla predetta programmazione trovano allocazione alla missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macro aggregati 101 e 102 (e nei capitoli stipendiali per i turnover) del Bilancio di Previsione 2024 - 2026;
- i revisori dei conti hanno espresso parere favorevole alla suddetta programmazione dei fabbisogni in data 26/03/2024 (parere n. 5) acquisito al protocollo dell'Ente n. 20115;

Dato atto che il Piano integrato di attività e organizzazione viene redatto nel rispetto del quadro normativo di riferimento relativo alla Performance (Decreto legislativo n. 150 del 2009 e le Linee Guida emanate dal Dipartimento della Funzione Pubblica) ai Rischi corruttivi e trasparenza (Piano nazionale anticorruzione - PNA - e negli atti di regolazione generali adottati dall'ANAC ai sensi della Legge n. 190 del 2012 e del Decreto legislativo n. 33 del 2013) e di tutte le ulteriori specifiche normative di riferimento delle altre materie, dallo stesso assorbite, nonché sulla base del "Piano tipo", di cui al Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione;

Visti:

- il vigente regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- il regolamento di contabilità;
- il vigente Statuto Comunale;
- il D.lgs. n. 118/2011;

Attesa la propria competenza ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. n. 267/2000;

Visto il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Direttore Area 1 Affari Generali, Personale e Organizzazione anche in veste di Vice-Segretario Generale;

Visto l'allegato parere favorevole in merito alla regolarità contabile della deliberazione di cui all'oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49, comma 1, del D.lgs. del 18 agosto 2000 n. 267, espresso dal Direttore Area 4 Servizi di Programmazione Economica e delle Entrate;

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare il Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, ai sensi dell'art. 6 del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113, nonché delle disposizioni di cui al Regolamento recante l'individuazione e l'abrogazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), secondo lo schema definito con Decreto del Ministro per la Pubblica Amministrazione concernente la definizione del contenuto del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), che allegato alla presente deliberazione ne costituisce parte integrante e sostanziale unitamente ai suoi allegati (All. 1 - Valore pubblico; All. 1.1 - Progetti digitali; All. 2 - Monitoraggio tempi procedimenti anno 2022; All. 3 - Performance; All. 4 - Organizzazione capitale umano);
2. di dare atto che il PIAO approvato con la presente deliberazione contiene l'approvazione della programmazione dei fabbisogni di personale 2024-2026 determinata nel rispetto dei limiti di sostenibilità finanziaria, come meglio evidenziato nella apposita sezione del PIAO a cui si rinvia;
3. di dare atto che la suddetta programmazione è stata definita previa ricognizione delle eventuali eccedenze di personale, attuata preliminarmente alla definizione dei fabbisogni, ai sensi dell'art. 33 del D.lgs. n. 165/2001 e dalla quale non emergono situazioni di personale in esubero, come da attestazioni dei dirigenti agli atti dell'Ufficio Personale;
4. di dare atto che la dotazione organica viene rideterminata, in conseguenza della suddetta programmazione, in n. 291 unità suddivise nelle varie figure professionali, come evidenziato nell'apposita sezione del PIAO;
5. di dare atto che la programmazione triennale dei fabbisogni di personale contiene anche l'autorizzazione al Direttore dell'Area Affari generali, Personale e Organizzazione:
 - di procedere ad eventuali assunzioni a tempo determinato per esigenze straordinarie e temporanee degli uffici che si dovessero manifestare nel corso dell'anno, nel rispetto della normativa vigente in tema di limiti al lavoro flessibile secondo le disponibilità di bilancio, da concertare con il Sindaco;
 - di realizzare il turnover delle figure che dovessero cessare dal servizio dopo l'approvazione della presente programmazione dei fabbisogni e prima di quella successiva, previo confronto con il Dirigente delle strutture interessate e d'intesa con il Sindaco;
6. di dare atto che:
 - la spesa derivante dalla programmazione triennale dei fabbisogni 2024-2026 e della dotazione organica di conseguenza rideterminata, rientra nei limiti della sostenibilità finanziaria della spesa di personale di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. n. 34/2019;
 - il Comune di Rho ha osservato negli anni il vincolo di riduzione della spesa di personale, come stabilito dal comma 557, art. 1 L.F. 2007 s.m.i., da assicurare con riferimento al valore medio registrato nel triennio 2011-2013;
 - gli oneri derivanti dalla predetta programmazione trovano allocazione alla missione 1 - programma 11 - titolo 1 - macro aggregati 101 e 102 (e nei capitoli stipendiali per i turnover) del Bilancio di Previsione 2024 - 2026;
7. di dare mandato al Segretario Generale di assicurare:

- la pubblicazione della presente deliberazione unitamente all'allegato Piano Integrato di Attività e Organizzazione, all'interno della sezione "Amministrazione trasparente" nelle relative sottosezioni;
- la trasmissione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026, come approvato dalla presente deliberazione, al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le modalità dallo stesso definite, ai sensi dell'art. 6, comma 4, del Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, in Legge 6 agosto 2021, n. 113.

Successivamente il Presidente invita la Giunta Comunale a procedere alla votazione per dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, al fine di rendere operativo quanto prima il Piano Integrato di Attività e Organizzazione;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024 / 113**

Ufficio Proponente: **Controllo di Gestione Strategico**

Oggetto: **APPROVAZIONE DEL PIANO INTEGRATO DI ATTIVITÀ E ORGANIZZAZIONE 2024-2026.**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Controllo di Gestione Strategico)

In ordine alla regolarità tecnica della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/04/2024

Il Responsabile di Settore
Dott.ssa Emanuela Marcoccia

Parere Contabile

Bilancio

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 49, comma 1, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere FAVOREVOLE.

Sintesi parere: Parere Favorevole

Data 08/04/2024

Responsabile del Servizio Finanziario
Vittorio Dell'Acqua

Letto, confermato e sottoscritto con firma digitale.

IL PRESIDENTE
Andrea Orlandi

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Emanuela Marcoccia

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede dell'Amministrazione Comunale di RHO. Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato emanato da:

ANDREA ORLANDI in data 15/04/2024
EMANUELA MARCOCCIA in data 15/04/2024